



# **Comune di Terralba**

## **Provincia di Oristano**

### **Regolamento Comunale** **per la costituzione e funzionamento dei** **Comitati di Quartiere e di Borgata**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr 11 del 14.04.2021

# INDICE

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Comitati di Quartiere e di Borgata
- Art. 3 - Individuazione dei quartieri
- Art. 4 – Finalità e funzioni
- Art. 5 - Rapporti con l'amministrazione
- Art. 6 - Istanze, petizioni e proposte
- Art. 7 - Sede
- Art. 8 - Spese

## **TITOLO II - ORGANI**

- Art. 9 - Organi
- Art. 10 - Assemblea generale
- Art. 11 - Il Direttivo
- Art. 12 - Funzionamento del Direttivo
- Art. 13 - Decadenza del Direttivo

## **TITOLO III - ELEZIONI**

- Art. 14 - Elezioni
- Art. 15 - Il Presidente
- Art. 16 - Elettorato attivo
- Art. 17 - Elettorato passivo
- Art. 18 - Ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 19 – Indizione delle elezioni
- Art. 20 – Candidature
- Art. 21 – Seggio elettorale
- Art. 22 - Votazioni
- Art. 23 - Ricorsi
- Art. 24 - Insediamento

## **TITOLO IV - ORGANI PER FAVORIRE I RAPPORTI TRA I QUARTIERI**

- Art. 25 - Conferenza dei Presidenti dei Direttivi

## **TITOLO V – RINVIO E PUBBLICITA'**

- Art. 26 - Norme di rinvio
- Art. 27 - Entrata in vigore
- Art. 28 - Pubblicità

# **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

## **ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1.1 Il Comune di Terralba, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto Comunale e ispirandosi ai principi di democrazia partecipata, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e alla cura dei beni comuni, promuove l'istituzionalizzazione e la costituzione dei Comitati di Quartiere e di Borgata.

1.2 Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni, le prerogative e il funzionamento dei Comitati di Quartiere e di Borgata quali strumenti di partecipazione popolare ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 267 del 2000 e del vigente Statuto Comunale (art. 78).

1.3 I Comitati di Quartiere e di Borgata operano nel rispetto del presente regolamento, fermo restando che l'organizzazione delle dinamiche sociali interne e il funzionamento degli organi rientrano nella sfera dell'autonomia dei Comitati stessi, nel rispetto del principio sancito dall'art. 18 della Costituzione e delle norme del Codice civile. A tale scopo i Comitati di Quartiere e di Borgata approvano le regole per disciplinare il proprio funzionamento, nel rispetto dei principi di democraticità, elettività delle cariche, trasparenza, partecipazione, solidarietà e pluralismo.

## **ART. 2 - COMITATI DI QUARTIERE E DI BORGATA**

2.1 Il Comune promuove l'istituzione dei "Comitati di Quartiere e di Borgata", quali organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, volti a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio del quartiere integrandole con gli indirizzi politici comunali.

2.2 I "Comitati di Quartiere e di Borgata" hanno il compito di favorire lo sviluppo della realtà economica e sociale del territorio interessato dell'assetto ed utilizzazione del territorio, facendosi portavoce delle istanze degli interessi comunitari.

2.3 I "Comitati di Quartiere e di Borgata" sono organismi territoriali che non hanno fini di lucro, non hanno personalità giuridica, sono apartitici, apolitici e aconfessionali, nel rispetto del pluralismo e della libertà di opinioni secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale.

2.4 Non possono candidarsi alla carica di Consigliere di Quartiere:

- il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali;
- tutti coloro che, a qualsiasi titolo, risultano cancellati dalle liste elettorali o interdetti dai Pubblici uffici al momento della presentazione della lista dei candidati per la formazione del Comitato di Quartiere.

## **ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI QUARTIERI E BORGATE**

3.1 Per "quartiere" si intende una entità naturale o di fatto, senza personalità giuridica ai sensi dell'art. 2 comma 3, la cui esistenza è condizionata essenzialmente dall'insediamento di un adeguato nucleo della popolazione comunale presente all'interno di zone con confini prestabiliti, così da costituire un autonomo centro di interessi particolari e, quindi, avere una propria individualità.

3.2 L'estensione territoriale dei singoli quartieri e delle borgate è quella indicata nella cartografia allegata al presente regolamento. Nel Comune di Terralba vengono riconosciuti i seguenti quartieri e borgate in cui è possibile costituire un Comitato:

1. Quartiere – Centro Storico;
2. Quartiere - Molinu Mannu;
3. Quartiere - Asilo;
4. Quartiere - Domus Beccias;
5. Quartiere - Giogonì;
6. Borgata - Tanca Marchese;
7. Borgata - Marceddì;

La delimitazione territoriale di ciascun quartiere viene definita nella cartografia allegata al presente regolamento.

## **ART. 4 – FINALITA' E FUNZIONI**

4.1 I Comitati di Quartiere e di Borgata svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso:

- la collaborazione ed il confronto con gli organi istituzionali del Comune;
- l'analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
- la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;
- la formulazione di proposte di partecipazione alla spesa pubblica attraverso strumenti di bilancio partecipato;
- l'attività d'informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti nel territorio comunale;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;

- la collaborazione nell'organizzazione e gestione dei referendum consultivi, secondo la disciplina prevista dallo specifico Regolamento.

4.2 L'Amministrazione consulta i Comitati di Quartiere e di Borgata quando deve adottare atti e provvedimenti aventi incidenza sul quartiere. La consultazione non è obbligatoria e potrà essere richiesta sulle scelte generali dell'Amministrazione nella predisposizione del bilancio partecipato e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, su:

- la pianificazione urbanistica e della rete commerciale;
- la gestione dei servizi pubblici;
- la progettazione di opere pubbliche;
- la definizione del sistema di mobilità;
- altre materie di particolare rilevanza.

## **ART. 5 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE**

5.1 I principi che devono animare i rapporti tra i Comitati di Quartiere e di Borgata e l'amministrazione comunale sono quelli di reciproca collaborazione. In tale contesto l'amministrazione attraverso i suoi organi ed uffici interagisce con i Comitati di Quartiere e di Borgata nella persona del suo Presidente.

5.2 È il Presidente a comunicare in forma scritta all'amministrazione comunale i responsi e le problematiche sollevate durante le riunioni degli Organi del Comitato. L'amministrazione comunale si impegna, ricevute le richieste da parte del Comitato, a fornire risposte scritte, chiare e tempestive entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla presentazione dell'istanza ai comitati stessi su ogni specifica questione.

## **ART. 6 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE**

6.1 Persone singole che abbiano compiuto il diciottesimo (18°) anno di età, che abbiano residenza, ovvero che esercitino nel quartiere la propria attività prevalente di lavoro o di studio, e i legali rappresentanti di associazioni, possono presentare ai Comitati di Quartiere e di Borgata istanze, petizioni sulle problematiche presenti nell'ambito territoriale del quartiere e attinenti le competenze del Comitato stesso.

6.2 Istanze petizioni e proposte vengono iscritte dal Presidente all'ordine del giorno della successiva riunione del direttivo che ne vaglia l'ammissibilità e, in caso d'istruttoria favorevole, le inoltra all'amministrazione comunale.

## **ART. 7 - SEDE**

7.1 Il Presidente del Comitato di Quartiere e di Borgata è tenuto a comunicare al Sindaco la sede dove si svolgeranno le attività del Comitato.

## **ART. 8 - SPESE**

8.1 Il conseguimento delle finalità dei Comitati di Quartiere e di Borgata devono essere perseguite dall'amministrazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed attuando le procedure operative a costo zero.

## **TITOLO II – ORGANI**

### **ART. 9 - ORGANI**

9.1 Sono organi del Comitato di quartiere:

- l'Assemblea generale;
- il Direttivo;
- il Presidente;

Essi hanno sede nel territorio del quartiere. Tutte le cariche nell'ambito degli organi del Comitato di quartiere non danno luogo ad alcun compenso o rimborso spese.

### **ART. 10 - ASSEMBLEA GENERALE**

10.1 L'Assemblea Generale esprime, in piena autonomia rispetto agli organi politici, la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere e ne rappresenta i bisogni e le esigenze attraverso il Direttivo. L'Assemblea Generale è composta da tutti i cittadini, residenti a Terralba e appartenenti al quartiere.

10.2 L'assemblea generale:

- elegge il Presidente e il Direttivo;
- è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o, per iscritto, con almeno venti (20) cittadini del quartiere iscritti alle liste elettorali.

### **ART. 11 - IL DIRETTIVO**

11.1 Il Direttivo è l'organo esecutivo del comitato, al quale spetta la responsabilità organizzativa, amministrativa e tecnica delle iniziative che il Comitato di Quartiere e di Borgata assume sulla base dei programmi approvati dall'Assemblea.

11.2 Il Direttivo è composto da cinque (5) cittadini: il Presidente e quattro (4) componenti di cui uno (1) svolgerà le funzioni di Vice Presidente e uno (1) di Segretario.

11.3 La prima seduta del Direttivo, per l'elezione del Presidente, è convocata dal Sindaco.

11.4 L'iniziativa della convocazione del Direttivo, per le riunioni successive a quella relativa all'elezione del Presidente, spetta:

- al Presidente del Direttivo;
- alla maggioranza dei componenti del Direttivo;

11.5 Nei casi di richiesta presentata dalla maggioranza dei componenti del Direttivo o di almeno venti (20) cittadini residenti nel quartiere, il Presidente ha l'obbligo di convocare il Direttivo entro

20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

11.6 Ogni membro del Direttivo, decade e sarà surrogato con il primo dei candidati non eletti nei seguenti casi:

- tre assenze ingiustificate e consecutive;
- per sopravvenuta incompatibilità;
- per cause di forza maggiore.

## **ART. 12 - FUNZIONAMENTO DEL DIRETTIVO**

12.1 L'ordine del giorno dei lavori del Direttivo è formulato dal Presidente. L'invito alle riunioni, completo dell'ordine del giorno, deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, e deve essere consegnato o fatto pervenire ai componenti del Direttivo almeno tre giorni prima della data fissata per le riunioni o, nei casi di urgenza, nel termine di 24 ore. Le convocazioni avvengono normalmente con mezzi telematici (mail, sms e simili) e comunque senza costi diretti o indiretti per il Comune.

12.2 Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei membri e la presenza del Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, del vice Presidente. Alle sedute del Direttivo possono essere invitati, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i rappresentanti di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza e competenza, possano portare un utile contributo ai lavori.

12.3 Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni. Le votazioni sono palesi, salvo che per diversa espressa decisione della maggioranza dei presenti. I processi verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Direttivo, nominato all'interno dei componenti del Direttivo stesso.

12.4 Il Direttivo dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni in regime di prorogatio fino alla nomina del nuovo Direttivo.

## **ART. 13 - DECADENZA E SCIoglimento DEL DIRETTIVO**

13.1 Il Direttivo decade nel caso in cui, per qualsiasi causa, il numero dei componenti si sia ridotto della metà, arrotondata alla unità superiore. Lo stesso viene sciolto con provvedimento del Sindaco, quando, per dimissioni od altra causa, lo stesso sia ridotto a meno della metà dei suoi membri e non sia più possibile alcun provvedimento di surroga.

13.2 Il Direttivo inoltre viene sciolto, con provvedimento del Consiglio Comunale, adottato con la maggioranza dei due terzi dei componenti in prima seduta e successivamente a maggioranza assoluta:

- a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi.

## **TITOLO III - ELEZIONI**



## **ART. 14 - ELEZIONI**

14.1 È istituito un unico turno elettorale per il rinnovo dei Direttivi, allo scopo di assicurare stabilità a tutti i Comitati di Quartiere e di Borgata e al Comune di avere interlocutori con il medesimo periodo di pienezza (o totalità) di poteri. La data delle elezioni viene fissata con delibera della Giunta comunale.

## **ART. 15 - IL PRESIDENTE**

15.1 Il presidente del direttivo:

- a) rappresenta il quartiere;
- b) convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea generale;
- c) tutela le prerogative dei componenti del Direttivo garantendone l'esercizio delle funzioni;
- d) adempie alle funzioni affidategli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- e) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Direttivi degli altri Comitati.

15.2 Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

15.3 Il Presidente è, inoltre, assistito dal Segretario, che ha il compito di redigere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea Generale, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.

15.4 Il Presidente, eletto con le procedure di cui ai successivi articoli, dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed è rieleggibile.

15.5 In caso di decesso o dimissioni del Presidente del Comitato di quartiere, si applica quanto previsto dall'art. 22.5.

15.6 Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Direttivo determina in ogni caso la decadenza del Presidente.

## **ART. 16 - ELETTORATO ATTIVO**

16.1 Sono elettori tutti i cittadini residenti nel quartiere iscritti nelle liste elettorali.

16.2 L'elenco degli aventi diritto al voto verrà desunto dagli archivi elettorali, così come esistenti agli atti d'ufficio al momento dell'ultimo aggiornamento di legge.

16.3 L'Ufficio elettorale comunale provvederà a predisporre, per il giorno in cui verranno svolte le elezioni per il rinnovo del Direttivo, opportuna lista dei residenti del quartiere aventi diritto al voto. Tale lista al termine delle operazioni dovrà essere riconsegnata all'ufficio elettorale comunale.

16.4 È fatto divieto per chiunque di estrapolare o produrre, durante le fasi di voto, elenchi di votanti. Della lista consegnata non può essere prodotta copia.

## **ART. 17 - ELETTORATO PASSIVO**

17.1 Sono eleggibili nel Direttivo tutti i cittadini di cui al precedente articolo 16, ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 18.

## **ART. 18 - INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ**

18.1 Non possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo:

- il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione;
- gli Assessori comunali, provinciali e regionali;
- i Consiglieri comunali, provinciali e regionali;
- i membri del Clero; coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223.

18.2 Non possono inoltre ricoprire la carica di componente del Direttivo i componenti del C.D.A. di enti o società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali.

18.3 Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

18.4 La carica di componente del Direttivo è incompatibile con l'accettazione della candidatura ad elezioni nazionali, regionali, provinciali e comunali, con l'accettazione di incarichi nei relativi esecutivi e nelle segreterie di partiti o organizzazioni politiche e sindacali.

## **ART. 19 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

19.1 Le elezioni dei Comitati di Quartiere e di Borgata vengono indette dal Sindaco con apposito decreto - successivamente alla delibera di Giunta di cui all'art. 14 - da adottare almeno 45 giorni prima della data fissata per le elezioni.

19.2 Entro quindici giorni dall'adozione del decreto verrà pubblicato un avviso recante le scadenze procedurali.

19.3 La consultazione per l'elezione dei Comitati di Quartiere e di Borgata non può aver luogo in concomitanza con le elezioni politiche, amministrative, referendarie e con le rispettive campagne elettorali.

## **Art. 20 - CANDIDATURE**

20.1 L'elezione del Consiglio direttivo viene effettuata dall'Assemblea sulla base di un'unica lista aperta a tutte le candidature. La lista è formata dai candidati inseriti in ordine alfabetico.

20.2 Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune e residente nel quartiere, che non si trovi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dal precedente articolo 18, può candidarsi alla carica di componente del Direttivo, presentando l'apposita richiesta all'ufficio elettorale almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni.

20.3 I candidati dovranno essere pari almeno al numero dei componenti del Direttivo (n. 5) così come previsto dall'art.11 c.1. Qualora non venga raggiunto nella borgata di Marceddi tale numero minimo, si procederà comunque alla elezione del direttivo aprendo le candidature a cittadini appartenenti ad altri quartieri e/o borgate.

20.4 La lista dovrà contenere le seguenti informazioni di ogni singolo candidato: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza.

## **Art. 21 - IL SEGGIO ELETTORALE**

21.1 Verrà istituito un unico seggio elettorale, presso la Sala del Consiglio Comunale. All'interno del seggio verranno posizionate un numero di urne pari ai Comitati di Quartiere e di Borgata da eleggere.

21.2 Il Seggio è formato dal Presidente, due scrutatori e un segretario.

21.3 Il Presidente, gli scrutatori e il segretario sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale. L'Amministrazione emana un avviso pubblico per la creazione di un elenco di volontari che intendono svolgere tale compito. Il Presidente ed il segretario devono, preferibilmente, aver già svolto tale compito e/o avere esperienza di componente di seggio. L'attività di Presidente, scrutatore e segretario non dà diritto ad emolumenti e rimborsi spesa.

## **ART. 22 - VOTAZIONI**

22.1 Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dal seggio. Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto del principio di segretezza e personalità del voto. Le elezioni si svolgono in giorno festivo, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

22.2 È consentita l'espressione di una sola preferenza riportando nella scheda nome e cognome del candidato scelto, in caso di omonimia deve essere riportata anche la data di nascita del candidato. Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura del seggio.

22.3 Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che deve essere compilato in duplice esemplare e firmato da tutti i componenti il seggio. Un esemplare del verbale viene rimesso all'Ufficio comunale competente per la gestione dei rapporti con i Comitati di Quartiere e di Borgata.

22.4 Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di componenti il Direttivo. A parità di voti prevale l'anzianità.

22.5 È eletto Presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi o, a parità di voti fra gli eletti, il più anziano di età. Il secondo in graduatoria è vice presidente. In caso di rinuncia espressa dell'avente diritto, subentrano nelle cariche i candidati che seguono in graduatoria.

22.6 L'elezione è ritenuta valida se viene eletto almeno un numero di candidati pari al numero dei

componenti il Direttivo.

22.7 Il Comune collabora alla pubblicizzazione, nelle forme ritenute più opportune e utilizzando i mezzi a sua disposizione, dei diversi momenti che caratterizzano la procedura elettorale.

### **ART. 23 - RICORSI**

23.1 I candidati possono proporre ricorso avverso le operazioni per la elezione dei Direttivi dei Comitati di Quartiere e di Borgata alla Commissione Elettorale Comunale nel termine di sette giorni dalla data di esecutività della delibera con la quale la Giunta prende atto dei risultati delle elezioni.

23.2 La Commissione elettorale comunale delibera sul ricorso, a maggioranza assoluta dei componenti, entro i successivi dieci giorni. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

### **ART. 24 - INSEDIAMENTO**

24.1 Il Direttivo, eletto ai sensi degli articoli precedenti, si riunisce tra il decimo ed il ventesimo giorno dalla data di elezione.

## **TITOLO IV - RAPPORTI FRA I QUARTIERI**

### **ART. 25 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI DIRETTIVI**

25.1 È istituita la Conferenza dei Presidenti dei Direttivi dei Comitati di Quartiere e di Borgata.

25.2 La Conferenza coordina e programma l'attività dei Direttivi; è luogo di confronto e di reciproca informazione sui problemi, sulle attività e sulle iniziative dei Comitati di Quartiere e di Borgata; svolge funzioni di raccordo con l'Amministrazione Comunale.

25.3 Ha funzioni di verifica dei rapporti tra i Comitati di Quartiere e di Borgata e l'Amministrazione Comunale; collabora con i competenti organismi comunali nell'elaborazione delle linee generali del decentramento e dei regolamenti d'interesse dei quartieri.

25.4 La Conferenza elegge, a maggioranza, nel proprio ambito il Coordinatore.

25.5 Le funzioni del Coordinatore della Conferenza hanno la durata di un anno e possono essere prorogate.

25.5 Il Coordinatore convoca e presiede la Conferenza.

25.6 Per la validità della seduta occorre la presenza della maggioranza dei Presidenti.

25.7 Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti e, a parità di voti, prevale quello del Coordinatore.

25.8 La Conferenza può chiedere di incontrare il Sindaco, gli Assessori, le Commissioni Consiliari ed i Rappresentanti delle Aziende e degli Enti sottoposti a vigilanza o controllo da parte del Comune.

25.9 Almeno una volta all'anno, il Sindaco convoca la Conferenza dei Presidenti per verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi concordati.

25.10 Le proposte e le mozioni approvate dalla Conferenza sono trasmesse al Sindaco per i successivi adempimenti.

## **TITOLO V - RINVIO E PUBBLICITA'**

### **ART. 26 - NORME DI RINVIO**

26.1 - Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

### **ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE**

27.1 Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sito istituzionale del Comune.

### **ART. 28 - PUBBLICITÀ**

28.1 - Il Regolamento è pubblicato sul sito web del Comune e reso disponibile ai cittadini, per la visione ed estrazione di copia, presso l'Ufficio Segreteria.